

# *COMUNE DI LURATE CACCIVIO*

Provincia di Como

## REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 23/12/2004

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 21/12/2005

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 21/12/2007

## INDICE

Articolo 1	Oggetto del regolamento	
Articolo 2	Servizio di gestione dei rifiuti urbani	
Articolo 3	Istituzione della tariffa di igiene ambientale	
Articolo 4	Soggetto gestore	
Articolo 5	Scopo del regolamento	
Articolo 6	Articolazione della tariffa	
Articolo 7	Attività in regime di privativa sul quale è istituita la tariffa	
Articolo 8	Attività in regime di libero mercato	
Articolo 9	Servizi integrativi non soggetti a tariffa	
Articolo 10	Categorie di utenze	
Articolo 11	Determinazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche, tabella A)	
Articolo 12	Assegnazione delle utenze alle classi di attività	
Articolo 13	Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa	
Articolo 14	Classi di attività delle utenze non domestiche, tabella B)	
Articolo 15	Presupposto della tariffa ed esclusioni	
Articolo 16	Superficie utile	
Articolo 17	Soggetti passivi	
Articolo 18	Persone occupanti i locali	
Articolo 19	Servizio attivo	
Articolo 20	Utenze non stabilmente attive	
Articolo 21	Attività temporanee	
Articolo 22	Manifestazioni ed eventi	
Articolo 23	Agevolazioni per la raccolta differenziata	
Articolo 24	Agevolazioni particolari	
Articolo 25	Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero e per i rifiuti domestici avviati al compostaggio domestico	
Articolo 26	Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico	
Articolo 27	Denunce di inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione	
Articolo 28	Obbligazione tariffaria	
Articolo 29	Omessa, infedele ed incompleta denuncia	
Articolo 30	Conguagli	
Articolo 31	Rimborsi	
Articolo 32	Disposizione sugli imballaggi	
Articolo 33	Attivazione dello sportello per la riscossione della tariffa	
Articolo 34	Piano finanziario	
Articolo 35	Relazione al piano finanziario	
Articolo 36	Tasse, imposte ed addizionali	
Articolo 37	Adempimenti del comune e del soggetto gestore del servizio	
Articolo 38	Deliberazione delle tariffe	
Articolo 39	Poteri del gestore del servizio	
Articolo 40	Funzionario responsabile	
Articolo 41	Penalità	
Articolo 42	Disposizioni finali	
Articolo 43	Rinvio ad altre disposizioni di legge	

## **ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

- [1] Il presente regolamento istituisce e disciplina nel Comune di Lurate Caccivio l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'articolo 49 del D. Lgs. 5.2.1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione, nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
- [2] Regola i rapporti tra utenza, Comune e gestore del servizio.

## **ARTICOLO 2 – SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

- [1] La gestione dei rifiuti, attività qualificata "di pubblico interesse" comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Essa è disciplinata dalle disposizioni del
- Decreto Legislativo 05.02.1997 n° 22
  - Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267
  - Legge 31.07.2002 n° 179 art. 23
  - Regolamento comunale **per la gestione dei rifiuti** previsto dall'art. 21, comma 2, del Decreto Legislativo stesso.
  - **Regolamento per l'applicazione della T.I.A. nel comune di Lurate Caccivio**

## **ARTICOLO 3 - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA**

- [1] Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, svolta in regime di privativa sull'intero territorio del Comune di Lurate Caccivio, è istituita la tariffa di igiene ambientale sulla base del comma 2 dell'art. 49 del D.Lgs 22/97 e determinata in base alla tariffa di riferimento ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 158/99
- [2] La tariffa di igiene ambientale è determinata dall'ente locale sulla base del piano finanziario **predisposto e approvato** ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/99;
- [3] La tariffa è applicata e riscossa, **dal comune o dall'ente gestore incaricato dal Comune**, in conformità alle disposizioni previste dal D.P.R. 158/99 e con le modalità previste dai precedenti art. 1 e art. 2 del regolamento comunale.

#### **ARTICOLO 4 – SOGGETTO GESTORE**

- [1] La tariffa, ai sensi dell'art. 49, comma 9 del D. Lgs 22/97, è applicata dal soggetto gestore del servizio, nel rispetto della convenzione, del relativo disciplinare, **del contratto vigente, del capitolato speciale d'appalto, e comunque delle norme vigenti in materia.**
- [2] Il soggetto gestore del servizio è individuato dal Comune stesso, il quale può affidare la gestione a diversi soggetti, mediante appalto, anche di distinte fasi del servizio stesso.

#### **ARTICOLO 5 – SCOPO DEL REGOLAMENTO**

- [1] Il presente regolamento disciplina:
- i criteri di applicazione della tariffa di cui al precedente art. 3
  - le modalità di riscossione volontaria e coattiva
  - le penalità previste per le violazioni.

#### **ARTICOLO 6 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

- [1] La tariffa è articolata in base alle diverse fasce di utenza presenti nel territorio comunale e caratterizzate da un'omogenea produzione quali-quantitativa dei rifiuti urbani.
- [2] Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

#### **ARTICOLO 7 - ATTIVITÀ IN REGIME DI PRIVATIVA SUL QUALE È ISTITUITA LA TARIFFA**

- [1] Le attività di gestione dei rifiuti a privativa soggette a tariffa sono:
- Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  - Raccolta e trasporto dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
  - Raccolte differenziate (materiali recuperabili e rifiuti urbani pericolosi);
  - Pulizia stradale (spazzamento meccanico, manuale, lavaggio strade e aree pubbliche, svuotamento cestini pubblici);
  - Smaltimento o recupero dei rifiuti indotti dalle attività di cui al punto precedente;

**[2]** L'introduzione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani applicata dal Comune persegue, da un lato, l'obiettivo della minimizzazione degli impatti ambientali delle attività di trattamento dei rifiuti, attraverso l'incoraggiamento alla minore produzione di rifiuti, alla raccolta differenziata e al recupero e, dall'altro, l'efficienza gestionale dei relativi servizi.

**[3] La ripartizione delle componenti dei costi relativi alle attività di gestione di cui al precedente comma 1) è proposta dal soggetto gestore e determinata dal Comune in sede di approvazione del piano finanziario.**

### **ARTICOLO 8 - ATTIVITÀ IN REGIME DI LIBERO MERCATO**

[1] Le attività relative alla gestione dei rifiuti non soggette a imposizione tariffaria, risultano quelle definibili a libero mercato. Queste in base alle disposizioni del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 e susseguenti modifiche ed integrazioni risultano:

- Attività di recupero previste dall'eventuale accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11 del sopraccitato riferimento normativo;
- Attività di recupero dei rifiuti assimilati;
- Raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 38 comma 3, 4, 9 del decreto legislativo 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **ARTICOLO 9 - SERVIZI INTEGRATIVI NON SOGGETTI A TARIFFA**

[1] Il Comune e/o il gestore del servizio possono istituire, nelle forme previste dalla legge, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani senza che tale operazione comporti nessun aggravio nei costi soggetti a tariffazione.

### **ARTICOLO 10 - CATEGORIE DI UTENZA**

[1] Al fine del calcolo della tariffa il complesso delle utenze del Comune viene diviso in due grandi categorie:

- Categoria utenza domestica
- Categoria utenza non domestica

- [2] Nella categoria delle utenze non domestiche rientrano le attività commerciali, industriali, professionali, **artigianali**, le attività produttive in genere e le associazioni.

## **ARTICOLO 11 - DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA PARTE FISSA E VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

- [1] I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.
- [2] Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero dei componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.
- [3] La tabella A) indica i coefficienti Ka che sono utilizzati per la determinazione della parte fissa della tariffa e i coefficienti Kb da attribuire per la determinazione della quota variabile.
- [4] Tali coefficienti saranno aggiornati su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

### **TABELLA A) DEI COEFFICIENTI PER LO SVILUPPO DELLA TARIFFA DOMESTICA**

<b>Numero dei componenti familiari</b>	<b>Ka: coefficiente di adattamento per la superficie e numero componenti del nucleo familiare</b>	<b>Kb: coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare</b>
1	0,80	0.60
2	0,94	1,40
3	1,05	1.80
4	1,14	2.20
5	1,23	2,90
6 o più	1,30	3,40

## **ARTICOLO 12 - ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE ALLE CLASSI DI ATTIVITÀ**

- [1] L'assegnazione di un'utenza ad una delle classi di attività previste dal presente regolamento, viene effettuata **a cura del Responsabile di Servizio/Settore** con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione della C.C.I.A.A. evidenziata nell'atto dell'autorizzazione all'esercizio di attività del Comune.
- [2] In mancanza od in caso di controversie **nella determinazione della classe di attività di appartenenza**, la classificazione delle utenze non domestiche è effettuata sulla base dell'effettivo utilizzo dei locali o aree scoperte, **attestato da documentazione o accertato tramite verifiche da parte del gestore del servizio**.
- [3] Nel caso di attività **distintamente classificate** svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.
- [4] Alle attività economiche non esplicitamente indicate nelle categorie tariffarie previste nel DPR 158/99, sarà attribuito il coefficiente delle attività che più si avvicina per analogia.

## **ARTICOLO 13 - DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITÀ DELLE UTENZE NON DOMESTICHE E DEI CONNESSI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA**

- [1] I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in base all'articolo 14 tenuto conto della specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione è altresì effettuata tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
- [2] I locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità dei rifiuti prodotti espressa in kg/m<sup>2</sup> anno indicati nella seguente tabella B).

- [3] Per il calcolo della parte fissa e per la parte variabile della tariffa i rispettivi coefficienti utilizzati kc e kd sono quelli indicati nella seguente tabella B)

#### **ARTICOLO 14 - CLASSI DI ATTIVITA' DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

- [1] I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate come segue:

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, caserme
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	<i>Eliminata</i>
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito
12	<i>Accorpata alla classe 11</i>
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	<i>Accorpata alla classe 21</i>
21	Attività artigianali e industriali di produzione
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie,
24	Bar, caffè, pasticceria, pizza al taglio
25	Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
28	Ipermercati di generi misti e supermercati
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night-club, club privati

**TABELLA B) DEI COEFFICIENTI O INDICI PRODUTTIVITÀ DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

	Tipologia attività	Kc: Coefficiente potenziale produzione	Kd: produzione in kg/m <sup>2</sup> anno per l'attribuzione parte variabile della tariffa
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0.40	3.28
2	Cinematografi e teatri	0.30	2.50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0.60	4.90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0.76	6.25
5	<i>Eliminata</i>		
6	Esposizioni, autosaloni	0.51	4.22
7	Alberghi con ristorante	1.20	9.85
8	Alberghi senza ristorante	0.95	7.76
9	Case di cura e riposo, caserme	1.00	8.20
10	Ospedali	1.07	8.81
11	Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito	1.52	12.45
12	<i>Accorpata alla classe 11</i>		
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0.99	8.15
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1.11	9.08
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0.83	6.81
16	Banchi di mercato beni durevoli	1.78	14,58
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1.09	8.95
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1.03	8.48
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1.09	8.95
20	<i>Accorpata alla classe 21</i>		
21	Attività artigianali e industriali di produzione	1.09	8.91
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5.57	45.67
23	Mense, birrerie, amburgherie	4.85	39.78
24	Bar, caffè, pasticceria, pizza al taglio	3.96	32.44
25	Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2.02	16.55
26	Plurilicenze alimentari e/o miste, magazzini ingrosso alimentari	1.54	12.60
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	7.17	58.76
28	Ipermercati di generi misti e supermercati	1.56	12.82
29	Banchi di mercato generi alimentari	6,92	56,78
30	Discoteche, night-club, club privati	1.04	8.56

## **ARTICOLO 15 - PRESUPPOSTO DELLA TARIFFA ED ESCLUSIONI**

- [1] La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.
- [2] A tal fine l'arredo e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia elettrica, è condizione sufficiente a far presumere l'occupazione o conduzione dell'immobile.
- [3] Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura e quelle ove, a norma di legge, venga dimostrata la gestione dei rifiuti secondo principi di libero mercato e non a privativa.
- [4] Nella determinazione della superficie assoggettabile a tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Non sono pertanto soggette alla tariffa:
- a. Le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.
  - b. Le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.
  - c. Le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola vera e propria e relative pertinenze, quali stalle fienili ecc; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni e degli uffici, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.

d. Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici **compresi i laboratori dentistici**; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa.

e. Le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali di cui al 3° comma dell'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

[5] Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

[6] Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui ai commi precedenti, devono presentare al gestore del servizio la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, pericolosi e comunque non assimilati dal Comune a quelli urbani. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata.

[7] Sono inoltre esclusi dalla tariffa:

a. balconi, verande, terrazze;

b. solai e sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;

c. locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile, fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggi per portieri;

d. aree scoperte accessorie di locali ad uso domestico, ovvero prevalentemente domestico, o comunque costituente pertinenza degli stessi immobili (art. 817 del Codice Civile - Pertinenze), quali parcheggi privati, giardini, orti, aree cortilizie, viali.

- [8] Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

#### **ARTICOLO 16 - SUPERFICIE UTILE**

- [1] La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata al netto dei muri e per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di altre unità immobiliari, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
- [2] La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo mq.
- [3] La superficie coperta è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a centimetri 150 (centocinquanta). Nei locali con altezza non uniforme si computa solo la superficie con altezza superiore a centimetri 150 (centocinquanta).
- [4] Concorrono a formare l'anzidetta superficie:
- per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile
  - per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse con esclusione di quelle che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali.
- [5] Non sono soggetti a tariffa, e quindi non si computano, le superfici dei locali e delle aree che non possono produrre rifiuti o che non comportino, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile. Ciò sia che si verifichi per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzo nel corso dell'anno, qualora riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente desumibili dalla denuncia originaria o di variazione o da idonea documentazione.

#### **ARTICOLO 17 - SOGGETTI PASSIVI**

- [1] L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree.
- [2] Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i

locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

- [3] Il soggetto gestore del servizio può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa previsto dal comma 2, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.
- [4] Nel caso di disponibilità di locali od aree assoggettabili alla tariffa con utilizzazione inferiore all'anno obbligato al pagamento della presente tariffa è il proprietario oppure il titolare del diritto reale di godimento su tali immobili, in quanto esistente.

#### **ARTICOLO 18 - PERSONE OCCUPANTI I LOCALI**

- [1] Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone indicato nella denuncia ovvero si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici.
- [2] Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata al Gestore del servizio presentando entro 30 giorni apposita denuncia ovvero **la variazione** verrà desunta dai registri anagrafici.
- [3] In sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che le denunce presentate ante 31.12.2004 non riportano, ad eccezione di quelle prodotte dagli unici occupanti, il numero degli occupanti dell'alloggio, tale dato viene desunto dall'anagrafe per le famiglie residenti, mentre per i non residenti ricorre l'obbligo di integrazione della denuncia. A tal fine viene assegnato il termine del 30.01.2005.
- [4] Alle utenze intestate ai soggetti non residenti che entro tale data non avranno presentato denuncia, verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a due, fatte salve le verifiche di ufficio.
- [5] Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, per un massimo di 6 persone che sono tenute al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

## **ARTICOLO 19 – SERVIZIO ATTIVO**

- [1] La tariffa è dovuta in tutto il territorio comunale.
- [2] L'interruzione temporanea del servizio per motivi di forza maggiore (per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi), non comporta esonero o riduzione della tariffa.

## **ARTICOLO 20 - UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE**

- [1] Per le utenze non stabilmente attive previste all'articolo 7 comma 3 del D.P.R. 158/99, ovvero utenze che nel corso dell'anno solare occupano i locali o le aree soggette a tariffa per un periodo sotto i 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione, si applica una riduzione del 50 per cento sulla parte variabile.
- [2] Le utenze domestiche sono associate ai fini del calcolo della tariffa al numero dei componenti la famiglia anagrafica denunciata ovvero per le famiglie dei non residenti, o soggetti con più utenze, al numero di occupanti pari a due, fatte salve le verifiche d'ufficio.
- [3] Dalla disciplina del presente articolo è esclusa l'attività di commercio itinerante disciplinata dal successivo art. 21.
- [4] Alle utenze che superano i 182 giorni di occupazione anche non continuativi, viene applicata la tariffa per intero.

## **ARTICOLO 21 – ATTIVITÀ TEMPORANEE**

- [1] Per le utenze che producono rifiuti in locali ed aree pubbliche o ad uso pubblico occupate temporaneamente, si applica la tariffa giornaliera.
- [2] La tariffa giornaliera è fissata secondo la categoria corrispondente all'attività effettivamente svolta rapportata al periodo di occupazione o conduzione dell'atto autorizzatorio o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione.
- [3] In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
- [4] La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale maggiorata del 50%.

- [5] È dovuta la tariffa annuale intera nel caso di svolgimento dell'attività per periodi superiori alla durata di 182 giorni dell'anno solare di riferimento, anche se ricorrenti.
- [6] Per particolari manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche ovvero aree ad uso pubblico il gestore del servizio può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione stessa una tariffa forfettaria media.
- [7] Il corrispettivo è dovuto dal soggetto organizzatore.
- [8] L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuare, contestualmente all'eventuale tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con le stesse modalità previste per il pagamento della predetta tassa. Le somme a titolo di tariffa sono versate al gestore del servizio.
- [9] In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata **dal Gestore del Servizio** unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.
- [10] Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
- [11] Non si fa luogo a riscossione quando l'importo della tariffa risulta inferiore a Euro 10,33.

## **ARTICOLO 22 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI**

- [1] Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socioculturali, in considerazione della specificità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato in base a contratto tra il promotore della/e manifestazione/i ed il gestore del servizio.

## **ARTICOLO 23 - AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

- [1] Tutti gli utenti sono impegnati a prestare la massima collaborazione nella attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, e dei rifiuti di imballaggi.
- [2] In applicazione dell'art. 7, comma 1, del DPR 158/1999, le componenti di costo variabile relative a:

- smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati ed assimilati
- smaltimento/trattamento dei materiali differenziati raccolti
- tributo regionale corrisposto sui quantitativi di rifiuti urbani smaltiti in discarica

determinate in via preventiva sulla base di quantitativi e costi stimati, sono soggette a verifica e conguaglio con i dati effettivi registrati a consuntivo.

- [3] Il minor costo sostenuto in un esercizio **annuo** dal Gestore del servizio per tributo regionale dovuto sulla quantità dei rifiuti urbani ed assimilati smaltiti in discarica, sarà computato a riduzione del costo del servizio non oltre il secondo esercizio successivo.
- [4] Il minor costo di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati in discarica e di avvio al recupero del materiale differenziato raccolto rispetto la previsione, sarà computato a riduzione del costo del servizio non **oltre il secondo esercizio successivo.**

#### **ARTICOLO 24 - AGEVOLAZIONI PARTICOLARI**

- [1] Sono riconosciute le seguenti agevolazioni soggettive
- esenzione totale per le Scuole dell'infanzia
  - esenzione totale per le Scuole primarie
  - esenzione totale per le Scuole secondarie di primo grado.

#### **ARTICOLO 25 - DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI RIDUZIONE SULLA TARIFFA PER I RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO E PER I RIFIUTI DOMESTICI AVVIATI AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

- [1] Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa **potrà essere** applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi in modo proporzionale alle quantità di rifiuti, **dichiarati assimilati ai sensi dell'art. 21 comma 2 lettera g del Dlgs 22/1997 e definiti con Del. G.C. n. 25 del 2 giugno 1998**, che il produttore dimostri a consuntivo di aver avviato a recupero.
- [2] **La dimostrazione dovrà avvenire mediante copia del contratto in essere e attestazione delle quantità avviate a recupero**

rilasciati dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi e previo eventuale accertamento da parte del personale del gestore del servizio.

- [3] **La percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto tra quantità di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero e quantità di rifiuti calcolata come segue: superficie assoggettata a tariffa x coefficiente Kd (indice di produttività) corrispondente alla classe di attività in cui è inclusa l'utenza, ai sensi dell' art. 14; la percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità, per eccesso ove il valore di calcolo risulti maggiore di 0,5 o per difetto se uguale o minore di 0,5.**
- [4] La percentuale di riduzione sarà comunque riconosciuta tra un minimo del 10% ed un massimo del 90% della tariffa in base alla qualità del rifiuto.
- [5] La determinazione della riduzione spettante, effettuata a consuntivo, comporta il rimborso o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti della tariffa per la quota variabile.
- [6] Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico, sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione, del 20%. La percentuale di riduzione viene fissata dal gestore del servizio di anno in anno, entro e non oltre il 31 dicembre. In caso di mancata determinazione della percentuale di riduzione entro il termine stabilito, si considera confermata quella applicata l'anno precedente. La riduzione si applica, a richiesta degli interessati, agli utenti che praticano il compostaggio domestico, cioè a coloro che smaltiscono la frazione umida, organica, biodegradabile contenuta nei propri rifiuti trasformandoli, tramite i vari sistemi di compostaggio (compostiera o concimaia agricola) in compost - ammendante del terreno - che dovrà essere riutilizzato nei propri giardini/orti/campi. La richiesta di riduzione va presentata al gestore del servizio compilando un apposito modulo che dovrà contenere i seguenti dati: cognome e nome dell'intestatario dell'utenza; luogo, data di nascita e residenza; indicazione del sistema di compostaggio che si intende utilizzare; dimensioni del giardino o della azienda agricola e numero delle persone che compongono il nucleo familiare; indirizzo dell'immobile per il quale si chiede la riduzione della tariffa. In ogni momento dovrà essere consentito il controllo dell'effettiva pratica del compostaggio,

presupposto indispensabile per la riduzione del tariffa, da parte del gestore del servizio o da personale preposto dal Comune di Lurate Caccivio. La riduzione è applicata con effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo alla richiesta. L'utente e' tenuto a comunicare immediatamente il venire meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero d'ufficio, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

## **ARTICOLO 26 - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO**

- [1] Il Comune nell'ambito degli interventi socio assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa, limitatamente ai locali direttamente abitati.
- [2] Il Comune in particolare riconosce un contributo pari al 100% della tariffa agli utenti delle abitazioni occupate da nuclei familiari ai quali è concesso o concedibile il contributo per l'integrazione al minimo vitale come previsto dall'apposito Regolamento Comunale in vigore, ovvero da nuclei familiari in disagiate condizioni socio-economiche, limitatamente al periodo per il quale il suddetto contributo è concesso o concedibile o le suddette condizioni sono attestate dal Settore Servizi Sociali.
- [3] I contributi di cui sopra sono concessi su domanda degli interessati, e a condizione che questi dimostrino di averne diritto, ed hanno effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo. L'interessato é tenuto a comunicare immediatamente il venir meno delle condizioni per l'attribuzione del contributo; in difetto si provvede al recupero d'ufficio, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

## **ARTICOLO 27 - DENUNCE DI INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E CONDUZIONE**

- [1] I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa ai sensi del comma 3 dell'articolo 49 del D.Lgs 22/1997, **devono**

**presentare** al Gestore del servizio, denuncia unica dei locali ed aree, entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione.

- [2] La denuncia deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal Gestore del servizio e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
- [3] La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora **le** condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate.
- [4] **Qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano variate**, l'utente è tenuto a denunciare, entro lo stesso termine di 30 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o che comunque influisca sull'applicazione e riscossione **dell'importo dovuto**.
- [5] La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze domestiche:
- l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta;
  - il codice fiscale;
  - il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i **loro** dati identificativi se non residenti; per questi ultimi il Comune considera a norma del presente regolamento un numero medio di occupanti pari a 2 (due) unità, fatte salve le verifiche d'ufficio.
  - l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione.
- [6] La denuncia originaria o di variazione, deve contenere per le utenze non domestiche:
- l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
  - l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica quali lo scopo sociale, il codice fiscale, la partita IVA, il codice ISTAT, **l'eventuale iscrizione C.C.I.A.A.**, la sede principale;
  - l'ubicazione, superficie, e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione.

- [7] La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
- [8] All'atto della presentazione della denuncia viene rilasciata ricevuta che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.
- [9] La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure con dichiarazione di autocertificazione al gestore del servizio appena intervenuta e comunque entro 30 giorni dal suo verificarsi.

#### **ARTICOLO 28 - OBBLIGAZIONE TARIFFARIA**

- [1] L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dalla data in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree, e perdura sino alla data in cui l'occupazione o conduzione cessa.
- [2] La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dalla data di cessazione dichiarata dall'interessato, fatte salve le verifiche d'ufficio.

#### **ARTICOLO 29 - OMESSA, INFEDELE ED INCOMPLETA DENUNCIA**

- [1] In caso di omessa, infedele od incompleta denuncia il soggetto gestore del servizio provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge ad emettere atto di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente agli interessi moratori stabiliti dalla legge, oltre all'applicazione delle eventuali sanzioni previste dagli articoli 50 e seguenti del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
- [2] Gli atti di cui al comma 1, sottoscritti dal soggetto gestore del servizio, devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d'uso, dei periodi, della tariffa che si sarebbe dovuta applicare e delle norme regolamentari e/o di legge violate.

#### **ARTICOLO 30 - CONGUAGLI**

- [1] Eventuali modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso dell'anno della tariffa saranno conteggiate nella prima bolletta dell'anno seguente mediante conguaglio compensativo.

- [2] Eventuali aumenti dei costi di gestione dei rifiuti nel corso d'anno possono essere recuperati con emissione di bollette di conguaglio non oltre il secondo esercizio successivo.

### **ARTICOLO 31 - RIMBORSI**

- [1] Nei casi di errore o di duplicazione della tariffa, il Gestore del servizio dispone lo sgravio o il rimborso entro 60 giorni dalla domanda **che il contribuente presenterà allo sportello tariffe**, a pena di decadenza **del diritto**, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.
- [2] Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi legali computati a giorno, a decorrere dal giorno successivo a quello della presentazione della domanda.

### **ARTICOLO 32 - DISPOSIZIONE SUGLI IMBALLAGGI**

- [1] La determinazione dell'importo tariffario per le varie fasce di utenza terrà conto dell'accordo di programma quadro tra C.O.N.A.I. e A.N.C.I. finalizzato a garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e Pubblica Amministrazione, nel quale si stabilirà:
- Entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio da versare ai comuni determinati secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità della gestione del servizio medesimo nonché in base alla stessa tariffa;  
Gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti;
  - Le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e recupero.

### **ARTICOLO 33 - RISCOSSIONE DELLA TARIFFA**

- [1] La riscossione della tariffa avverrà mediante l'emissione e l'invio agli utenti di specifiche bollette.
- [2] La tariffa è commisurata ad anno solare ed il pagamento può avvenire o in unica soluzione o in **tre rate**.
- [3] L'addebito del servizio **può** avvenire tramite fattura comprendente anche importi relativi ad altri servizi svolti a beneficio della medesima utenza dallo stesso Gestore del servizio.

- [4] Il gestore del servizio provvederà alla riscossione della tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide consentite dalla normativa vigente.
- [5] Il pagamento va effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati operanti nel territorio, ovvero tramite domiciliazione bancaria. La Giunta Comunale potrà autorizzare sistemi di pagamento on line su internet anche mediante l'uso di carte di credito o debito.
- [6] Le fatture **saranno** spedite, **a cura del gestore del servizio**, al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale od agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.
- [7] I pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza saranno gravati da interessi di mora, calcolati al tasso legale, per il tempo di effettivo ritardo.
- [8] Trascorsi trenta giorni dalla scadenza, nel caso il pagamento non sia ancora stato effettuato, è facoltà del gestore del servizio avviare le procedure di riscossione coattiva.

#### **ARTICOLO 34 - PIANO FINANZIARIO**

- [1] Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'articolo 49, comma 8 del decreto legislativo n. 22 del 1997, il gestore **propone** il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e lo trasmette al Comune per le approvazioni di rito **entro il 30 maggio di ciascun anno solare.**
- [2] Il piano finanziario comprende:
- Il programma degli interventi necessari;
  - Il piano finanziario degli investimenti;
  - Le componenti di costo della tariffa;**
- La specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni o strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- Le risorse finanziarie necessarie.

Sulla base del piano finanziario il Comune determina la tariffa, nel rispetto dei criteri di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158.

- [4] Il gestore del servizio si impegna a provvedere annualmente, **entro il mese di maggio**, ad elaborare il piano finanziario necessario ai fini della determinazione delle tariffe e del loro aggiornamento annuale.

### **Articolo 35 - Relazione al Piano Finanziario**

- [1] Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
- a. il modello gestionale organizzativo,
  - b. i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa,
  - c. la ricognizione degli impianti esistenti,
  - d. l'indicazione degli scostamenti che siano eventualmente verificati **rispetto** al piano finanziario dell'anno precedente e le motivazioni **che hanno determinato tali variazioni**.

### **ARTICOLO 36 – TASSE, IMPOSTE ED ADDIZIONALI**

- [1] Ai sensi dell'articolo 49, comma 17, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 il tributo ambientale, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, si applica prendendo come riferimento la tariffa così come determinata dal presente regolamento.
- [2] La tariffa applicata è soggetta ad Imposta sul Valore Aggiunto, secondo le disposizioni vigenti.
- [3] Eventuali tasse, imposte o addizionali, presenti e future definite dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti competenti, attinenti al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sono a carico degli utenti del servizio.

### **ARTICOLO 37 - ADEMPIMENTI DEL COMUNE E DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO**

- [1] I dati relativi alle componenti di costo della tariffa di cui al punto 2 dell'allegato 1 del decreto sono comunicati dal Comune all'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti annualmente ai sensi dell'art. 11 comma 4 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 concernente norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale.
- [2] Il Comune **potrà approvare l'avviamento o la modifica**, con forme adeguate, di servizi di raccolta differenziata dei rifiuti (isole ecologiche,

raccolta porta a porta o similari) e di misure atte alla contestuale valutazione quantitativa ai fini del computo delle agevolazioni previste dall'art. 49 comma 10 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da corrispondere **agli utenti** secondo modalità che il Comune medesimo determinerà.

### **ARTICOLO 38 - DELIBERAZIONE DELLE TARIFFE**

- [1] Entro il 31 dicembre **di ciascun anno** il Comune delibera le tariffe per singole categorie e sottocategorie da applicare per l'anno successivo.
- [2] In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
- [3] Le deliberazioni tariffarie divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

### **ARTICOLO 39 - POTERI DEL GESTORE DEL SERVIZIO**

- [1] Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione dei locali oggetto della tariffa, il Gestore del servizio può rivolgere all'utenza motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, **che l'utente dovrà restituire** debitamente sottoscritti.
- [2] Il Gestore del servizio può richiedere ad altri uffici pubblici dati e notizie rilevanti nei confronti della singola utenza rispettando l'attuale legislazione sulla privacy.
- [3] Il Gestore del servizio in qualsiasi momento potrà organizzare campagne di analisi atte a misurare la produzione dei rifiuti da parte di utenze specifiche in modo di aggiornare i dati necessari per il computo della parte variabile della tariffa.
- [4] In caso di mancata collaborazione da parte dell'utente, il Gestore del servizio può effettuare l'accertamento in base a semplici presunzioni aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

## **ARTICOLO 40 - FUNZIONARIO RESPONSABILE**

- [1] La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività di controllo relativa alla tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
- [2] Il funzionario responsabile dovrà provvedere entro il mese di giugno a trasmettere all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione di cui agli articoli 34 e 35 del presente regolamento.
- [3] Il funzionario responsabile, ai sensi dell'articolo 11 comma 4 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70, dovrà altresì comunicare annualmente **all'Osservatorio Nazionale** i dati relativi alle **componenti di costo della tariffa** di cui all'articolo **34 e 37** del presente regolamento.

## **ARTICOLO 41 - PENALITÀ**

- [1] Nel caso di omessa dichiarazione di inizio utenza o di dichiarazione pervenuta oltre i termini stabiliti, il Gestore del servizio, in aggiunta alla tariffa, applica sulla somma dovuta sino alla data in cui viene comunicata all'utente l'omessa dichiarazione o a quella in cui perviene la tardiva dichiarazione, una maggiorazione del 50% a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese di accertamento.
- [2] Nel caso di accertata omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa o di comunicazione presentata o pervenuta oltre i termini stabiliti, qualora la rettifica determini una variazione in aumento della tariffa, il Gestore del servizio, oltre alla differenza fra valore della tariffa applicata e quella nuova risultante dalla variazione omessa o ritardata applicherà il 30% della differenza fra valore della nuova tariffa e valore della vecchia tariffa a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese sostenute di accertamento, per il periodo che va dalla data accertata dell'avvenuta variazione e sino alla data in cui viene comunicata all'utente l'omessa dichiarazione o a quella in cui perviene la comunicazione tardiva.

## **ARTICOLO 42 - DISPOSIZIONI FINALI**

- [1] Le disposizioni del presente regolamento hanno immediata efficacia nel momento in cui lo stesso è approvato secondo i riti richiesti per legge.
- [2] Relativamente alle conseguenze della gestione a stralcio della ex TARSU, in vigore fino al 31/12/2004, in merito a quanto previsto dalle norme del D.Lgs. del 15 novembre 1993 n. 507 e dal regolamento comunale TARSU, rimangono valide, per lo specifico, sino al 31/12/2009, le disposizioni previste dalla normativa citata.

## **ARTICOLO 43 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE**

- [1] Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo del 5 febbraio 1997 n. 22 e susseguente 389 del 8 novembre 1997 concernenti l'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e contenute nella Legge n. 426 del 9 dicembre 1998 concernente nuovi interventi in campo ambientale, **nonché alle successive modifiche e integrazioni.**